

## **BGer 2C\_144/2021 vom 3. September 2021**

Bundesgericht, 2021-09-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_144\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_144_2021)

FR: TF 2C\_144/2021 du 3 septembre 2021

IT: TF 2C\_144/2021 del 3 settembre 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il ricorso ha per oggetto un giudizio reso in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), è stato redatto nei termini ( art. 100 LTF ) da un'autorità legittimata in tal senso ( art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP; RS 172.213.1]) e sfugge all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, perché domanda la verifica della reale estensione del diritto di soggiorno che l'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) riconosce all'opponente ( DTF 141 II 169 consid. 4.4.4; sentenza 2C\_108/2020 del 10 luglio 2020 consid. 1, non pubblicato in 147 II 35). Nel contempo, la procedura riguarda il diritto a un permesso di domicilio ai sensi dell'accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548; sentenze 2C\_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 1.2; 2C\_1008/2019 del 13 marzo 2020 consid. 1 e 2C\_439/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.3).

Sotto i profili indicati, l'ammissibilità del gravame come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è quindi data.

#### **E. 1.2**

La querelata sentenza non termina tuttavia la procedura, iniziata nel dicembre 2016 con la richiesta di rilascio di un permesso di domicilio, ma rinvia la causa alle autorità migratorie ticinesi.

Nella stessa, i Giudici cantonali hanno infatti osservato che la conclusione secondo cui l'autorizzazione di dimora UE/AELS dell'opponente era decaduta prima di giungere a scadenza (8 marzo 2017) era errata, e non poteva essere quindi condivisa; dopo di che, hanno constatato che sulla domanda di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino non si era sin lì realmente pronunciato, poiché si era limitato a respingerla con riferimento alla decadenza medesima, che però non c'era stata. Di conseguenza, hanno deciso di rimandare gli atti all'autorità di prima istanza: (a) innanzitutto, per esaminare l'esistenza dei presupposti per accordare un'autorizzazione di domicilio UE/AELS, segnatamente in base agli accordi bilaterali conclusi tra Svizzera ed Italia; (b) qualora ciò non dovesse essere il caso - e quindi in subordine - per esprimersi sul rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, tenendo conto di quanto esposto in merito nella pronuncia cantonale.

#### **E. 1.3**

Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che mettono fine al procedimento ( art. 90 LTF ; decisioni finali), oppure - a determinate condizioni - a una parte di esso ( art. 91 LTF ; decisioni parziali). Contro decisioni pregiudiziali e incidentali

notificate separatamente, che non riguardano né la competenza né la ricusazione ( art. 92 LTF ), è invece lecito solo quando queste possono causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ). L'impugnazione autonoma di simili decisioni è infatti un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su una fattispecie una sola volta ed è permessa unicamente in presenza di requisiti precisi, che occorre ammettere con riserbo ( DTF 142 III 798 consid. 2.2 e 141 III 80 consid. 1.2; sentenza 2C\_804/2019 del 21 aprile 2020 consid. 1.1.1).

Le decisioni di rinvio hanno di regola un carattere incidentale, perché non terminano la procedura ( DTF 134 II 124 consid. 1.3 pag. 127 e 133 V 477 consid. 4 pag. 480 segg.). La situazione è diversa quando l'autorità alla quale è rimandata la causa non ha più nessuno spazio di manovra e il rinvio serve solo a mettere in atto quanto deciso in maniera vincolante dall'istanza di ricorso; in questo caso, la decisione di rinvio va infatti assimilata a una decisione finale, direttamente impugnabile davanti al Tribunale federale ( DTF 142 II 20 consid. 1.2; 140 V 321 consid. 3.2; 134 II 124 consid. 1.3).

#### **E. 1.4**

Con la sua impugnativa, nella quale viene sostenuto che "sancendo che la Sezione della popolazione deve rinnovare il permesso di dimora UE/AELS ad A. \_\_\_\_\_ - con riserva di un'eventuale concessione del permesso di domicilio UE/AELS - il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha violato il diritto federale", la Segreteria di Stato della migrazione ritiene che proprio una situazione come quella appena descritta (caratterizzata dalla totale assenza di margine di manovra da parte dell'autorità alla quale è rinviato l'incarto) sia data anche nella fattispecie concreta.

Questo punto di vista non può essere tuttavia condiviso. In effetti, è vero che in merito al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, la Corte cantonale ha dato alle autorità migratorie delle istruzioni precise: indicando in sostanza alle stesse che, in presenza di una situazione di fatto invariata, come quella accertata nel giudizio impugnato, l'autorizzazione andrebbe rinnovata. Altrettanto vero è però: (a) che il Tribunale cantonale amministrativo non ha imposto alla Sezione della popolazione di rinnovare il permesso di dimora UE/AELS, "con riserva di un'eventuale concessione del permesso di domicilio UE/AELS", come indicato nel ricorso, bensì di esaminare in primo luogo l'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio, sin qui non ancora verificate; (b) che la questione del rinnovo del permesso di dimora si porrà e sarà quindi attuale solo se il rispetto delle condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio dovesse essere negato; (c) che la Segreteria di Stato della migrazione osserva certo di non condividere nemmeno l'ipotesi del rilascio di un permesso di domicilio, ma che anche in questo contesto una decisione finale non è data; (d) che in merito alla questione prioritaria del diritto al rilascio di un permesso di domicilio le autorità migratorie ticinesi hanno in effetti facoltà di pronunciarsi del tutto libere da istruzioni da parte delle autorità giudiziarie, sia per quanto riguarda l'accertamento dei fatti che per quanto attiene all'applicazione del diritto; (e) che, nelle circostanze descritte, caratterizzate dalla priorità dell'esame del rilascio di un permesso di domicilio rispetto a quella del rinnovo del permesso di dimora e dalla pronuncia su questi due aspetti nell'ambito di un unico giudizio, è infine a priori escluso pure il richiamo all' art. 91 lett. a LTF , che definisce la facoltà di ricorso contro decisioni parziali, concernenti conclusioni che possono essere giudicate indipendentemente da altre ( DTF 146 III 254 consid. 2.1 e

141 III 395 consid. 2.2).

### **E. 1.5**

Anche la querelata sentenza è quindi una decisione incidentale di rinvio, impugnabile soltanto in via di eccezione, se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a), oppure se l'accoglimento del ricorso può comportare immediatamente una decisione finale, consentendo così di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b).

#### **E. 1.5.1**

Ora, a tale riguardo va innanzitutto osservato che le condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non sono adempiute, ciò che non viene del resto nemmeno preteso nell'impugnativa. Il rinvio dell'incarto alle autorità migratorie non appare infatti comportare nessuna procedura probatoria defaticante o dispendiosa, che è data unicamente se - sia per durata che per costi - si scosta in modo notevole da un processo abituale (sentenza 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.2). Nel contempo, va constatato che una pronuncia nel senso richiesto dalla Segreteria di Stato della migrazione - nella forma di una decisione finale, atta a concludere la causa con il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso quale lavoratore frontaliere - presupporrebbe l'esistenza della possibilità di scartare non solo l'ipotesi del rilascio di un permesso di dimora, ma anche quella del rilascio di un permesso di domicilio: che non è stata finora verificata da nessuna istanza cantonale e in relazione alla quale non sono pertanto stati svolti nemmeno accertamenti di fatto specifici, su cui il Tribunale federale si possa a sua volta basare ( art. 105 cpv. 1 LTF ; DTF 134 III 643 consid. 5.3.2; sentenza 2C\_262/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 7.2).

#### **E. 1.5.2**

Oltre che le condizioni per ammettere un'entrata in materia in base all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , date rispettivamente sostanziate non sono però nemmeno quelle per ammettere un'entrata in materia in base all' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . La Segreteria di Stato della migrazione, legittimata ad insorgere in questa sede in ragione dell' art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l' art. 14 cpv. 2 Org-DFGP , non risulta infatti avere già partecipato alla procedura davanti all'istanza precedente; d'altra parte, giusta l' art. 111 cpv. 2 LTF dispone di principio anche della possibilità di ricorrere in sede cantonale contro una nuova decisione della Sezione della popolazione. Se necessario, avrà quindi la facoltà di adire le varie istanze di ricorso anche in seguito, compreso il Tribunale federale, davanti al quale potrà tra l'altro rimettere in discussione pure il giudizio che qui ci occupa ( art. 93 cpv. 3 LTF ; sentenza 2C\_798/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 1.5.3 seg. con rinvii).

### **E. 2**

Di conseguenza, il ricorso è inammissibile. Soccombente, la Segreteria di Stato della migrazione è dispensata dal pagamento di spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 4 LTF ). Essa corrisponderà tuttavia all'opponente, patrocinato da un avvocato che ha presentato una breve risposta al ricorso, un'indennità per ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ; sentenza 2C\_744/2019 del 20 agosto 2020 consid. 8).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.